REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax	Presidente
Elena Papa	Consigliere relatore
Alessandra Cucuzza	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 86/2026

nel giudizio iscritto al n. 63259 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

PRO.GE.CO Società Cooperativa a r.l., corrente in Via di Renaio n.21 – 55025 Coreglia Antelminelli (LU) P.Iva 02307990461 presente su INIPEC: pro.ge.co@pec.it in persona del legale rappresentante sig. Pilavi Alfred e;

Pilavi Alfred, nato in Kavaje (Albania) il 07.06.1982 e residente in Barga Via Traggiaia n. 38 /B (LU), c.f. PLVLRD82H07Z100X, in proprio,

SINTEC Società Cooperativa a r.l., con sede in Barga Via Bonfanti Fraz. Fornaci di Barga 22/C (LU) presente su INIPEC: sinteccoop@legalmail.it in persona del legale rappresentante sig. Pilavi Dervish e

Pilavi Dervish, nato a Kavaje (Albania) il 14.11.1978 e residente in

Barga Via File n. 24/F Fornaci di Barga (c.f. PLVDVS78S14Z100Y) in proprio,

tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. Giovanni Bianchini (c.f. BNCGNN63T12I018U), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Barga (LU), Viale Cesare Biondi, 2, FAX 0583/710507, PEC giovanni.bianchini@pec.avvocatilucca.it ed e-mail studiolegale.bmr@gmail.com

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 10 dicembre 2025, il relatore cons. Elena Papa, il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Lupi l'avv. Giovanni Bianchini per tutte le parti convenute.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione del 1° luglio 2025 il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. **Pilavi Alfred**, in proprio e come legale rappresentante della società **Pro.ge.co, coop. a r.l.,** e il sig. **Pilavi Dervish**, in proprio e come legale rappresentante della società **Sintec, coop. a r.l.,** per sentirli condannare, il sig. Pilavi Alfred e la società Pro.ge.co., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di **€ 29.971,70**, e il sig. Pilavi Dervish e la società Sintec, in solido tra loro al pagamento sempre a favore dell'INPS, della somma di **€ 11.564,70**, in entrambi i casi salvo diverso importo risultante all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi

legali e alle spese di giustizia.

Il danno complessivo contestato di **€ 41.536,60** è stato segnalato dalla GdF - Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana – Nucleo mobile, con notizia a prot. n. 187 del 16 gennaio 2023, all'esito di più ampia indagine iniziata da un'ispezione INPS e INAIL, a carico delle due società, cui si aggiunge una terza società, la CMS s.r.l., tutte riconducibili ad un medesimo nucleo familiare e operanti nel settore dell'edilizia e degli impianti elettrici. Queste sono risultate, tra loro, in un rapporto di connessione rilevante, oltre che ai fini del presente giudizio, anche a quelli, diversi, del perfezionamento della fattispecie di somministrazione fraudolenta di manodopera (attraverso reciproci distacchi abusivi di lavoratori), di omesso versamento di contributi INPS e INAIL, nonchè del reato contestato di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* del c.p., attualmente *sub iudicio* penale.

Per quanto, in particolare, rileva in questa sede, era emerso che le due società Progeco e Sintec e i loro legali rappresentanti, i sigg.ri Alfred e Dervish Pilavi, anche in proprio, avrebbero indebitamente fruito della Cassa integrazione ordinaria in deroga prevista dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 18/2020, e ss. mm. ii. durante il periodo covid, a copertura dell'intero orario di lavoro settimanale per il periodo richiesto, dichiaratamente destinandola ai lavoratori dipendenti assenti dal lavoro per le restrizioni pandemiche. Al contrario, sarebbe risultato che questi lavoratori, nei medesimi periodi, sarebbero stati regolarmente impegnati nelle attività di impresa.

Infatti, *(i)* l'attività svolta da entrambe le società, in buona misura di carattere edilizio ed impiantistico, anche in esecuzione di appalti pubblici, non rientrava tra quelle soggette ad obbligo di sospensione ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 (all'allegato 1 del DPCM cit. sono indicate le attività non soggette obbligo di sospensione con rispettivi codici ateco); *(ii)* effettivamente entrambe le società avevano continuato ad emettere fatture per pagamenti ricevuti nell'ordinario svolgimento dell'attività e a fare, a loro volta, pagamenti per l'acquisto dei materiali necessari alla cantieristica e alle costruzioni; *(iii)* risultavano, altresì, avere una serie di cantieri aperti per esecuzione di appalti pubblici. *(iv)* Infine, tutti i dipendenti, interrogati dagli ispettori INPS *in loco* nella prima fase dell'inchiesta e, successivamente, dalla GdF e, nel caso di Progeco, lo stesso Alfred Pilavi, hanno dichiarato non solo di non avere mai interrotto il lavoro, ma anche di non avere avuto comunicazione di trovarsi in cassa integrazione covid.

Peraltro, per alcuni di questi, era anche emerso il difetto di altri requisiti per la CIGO, in alcuni casi trattandosi di personale distaccato presso altra società (delle tre collegate) e, quindi, di fatto trovandosi presso azienda diversa da quella che aveva avanzato domanda di CIGO; in altri trattandosi di soci inquadrati in rapporto di lavoro autonomo e, quindi, non dipendenti.

In disparte questi ultimi specifici aspetti, la Procura procedente ha ritenuto la continuazione dell'attività di impresa da parte di Progeco e Sintec nei periodi per i quali era stata richiesta la cassa integrazione, come assorbente per sostenere la natura indebita delle erogazioni ai

dipendenti (o dichiarati tali). Ha, altresì, ritenuto che l'operazione realizzata abba comportato alle due società un vantaggio economico pari alla somma dell'integrazione salariale e delle ritenute IRPEF versate dall'INPS, per i mesi indicati e per il personale impiegato.

In particolare, dal prospetto INPS di riepilogo degli importi nominativi erogati in via diretta ai dipendenti (o dichiarati tali) delle due società risulta che la Progeco, con n. 8 dipendenti e in CIGO in deroga in un periodo compresa tra il 9 marzo 2020 e il 4 luglio 2020, avrebbe goduto di un risparmio di **€ 29.971,90** (istanza Progeco del 17 aprile 2020, accolta il 24 aprile 2020, per il periodo 9 marzo – 11 aprile 2020 per 1.600 ore; del 30 giugno 2020, accolta il 2 luglio 2020 per il periodo 4 maggio – 30 maggio 2020 per 1.280 ore; del 16 luglio 2020, accolta il 21 luglio 2020 per il periodo 1° giugno – 4 luglio 2020 per 1.600 ore. Tutte le istanze sono state accolte per tutti gli 8 dipendenti dichiarati, sig.rri 1. Ermand Jaku; 2. Emiljan Ndoka; 3. Simona Papi; 4. Andrea Toni; 5. Lulzim Vrapi; 6. Dalip Ajdini; 7. Erlin Bushi; 8. Muhamed Celcima, per l'orario intero di 40 ore settimanali ciascuno, per un totale di 4.480 ore).

Invece, la Sintec, con n. 6 dipendenti, in CIGO dal 9 marzo al 9 maggio 2020, avrebbe goduto di un risparmio **€ 11.564,70** (istanza Sintec del 20 aprile 2020, accolta il 25 aprile 2020 per 2.520 ore. L'istanza è stata accolta per tutti i 6 dipendenti dichiarati, sig.rri 1. Stefano Brega; 2. Fouhamy Abdellatif; 3. Roberto Luti; 4. Corrado Piaggio; 5. Arian Turka; 6. Massimiliano Tonini Leonardi, per l'orario intero di 40 ore settimanali ciascuno, per un totale di 2.520 ore).

Come si evince dal “cassetto previdenziale” INPS di ciascuno dei nominati dipendenti o dichiarati tali, tutti hanno ricevuto in busta paga l’integrazione salariale con versamenti effettuati a partire dalla fine di maggio 2020 e a seguire, fino all’ultima integrazione ricevuta da un dipendente Progeco in data 11 dicembre 2020 e all’ultima erogazione ricevuta da un dipendente Sintec in data 24 giugno 2020.

Sostiene la Procura attrice che, così operando, le due società e i loro legali rappresentanti, anche in proprio, avrebbero realizzato uno sviamento di risorse pubbliche dai fini giustificativi dell’istituto della CIGO, con dolo o, solo subordinatamente, colpa grave, non potendo non conoscere che l’attività di impresa stava continuando e che i dipendenti erano al lavoro (né che alcuni dipendenti erano distaccati ed altri erano in rapporto di lavoro autonomo e, quindi non titolati all’integrazione salariale). Il danno erariale conseguente sarebbe stato arrecato all’INPS, nella sua qualità di ente pubblico, come visto, non solo in quanto erogatore dell’integrazione, ma anche della ritenuta IRPEF, come sostituto d’imposta in luogo del datore di lavoro.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio in data 18 novembre 2025, con memorie sostanzialmente coincidenti nell’argomentazione.

In via pregiudiziale hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, sostenendo:

- che spetterebbe al giudice del lavoro sia l’accertamento dei presupposti per la concessione della CIGO, ivi compresa quella in deroga, sia la cognizione sulle opposizioni agli avvisi di addebito dell’INPS per il recupero dell’integrazione non dovuta, trattandosi di

vaglio su un rapporto di tipo negoziale intercorso con INPS;

- che l'ambito di cognizione del giudice erariale sarebbe limitata alle ipotesi di contestazione in sede penale di reati contro la PA, mentre in questo caso innanzi al Tribunale penale di Lucca era stato aperto un giudizio per il reato contestato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-*bis* del c.p. (e non per il reato di malversazione a danno dello Stato ai sensi dell'art. 316-*bis* del c.p.).

Nel merito hanno preliminarmente contestato l'intervenuta prescrizione dell'azione rispetto a fatti avvenuti dal marzo al luglio 2020, ritenendo di dover fare riferimento, quale *dies a quo,* al periodo di godimento della Cassa integrazione, e prendendo, quale *dies ad quem,* la data del 1° luglio 2025, di notifica dell'atto di citazione.

Hanno poi sostenuto che, all'epoca dei fatti, l'attività aziendale aveva subito una forte contrazione e che, pertanto, i presupposti per la richiesta e l'ottenimento della CIGO in deroga covid erano effettivamente sussistenti; che, al contrario, difetterebbe alcun danno erariale, sia per effetto dell'intervenuto sequestro preventivo penale per un importo superiore al danno contestato, posto in via cautelare a garanzia dell'eventuale restituzione (e, quindi, senza alcun pericolo di un danno attuale e concreto), sia per la mancanza di alcuno sviamento, né arricchimento indebito da parte dei convenuti, dato che le somme rivenienti dalla CIGO sono state versate dall'INPS direttamente ai dipendenti e non ricevute, né trattenute dalle società o dai loro legali rappresentanti.

Hanno negato di avere agito con dolo o colpa grave, valorizzando a tal

fine la complessità della normativa Covid.

Infine, presupposta la pregiudizialità necessaria del giudizio penale in corso, hanno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 del CGC in attesa della definizione del processo penale innanzi al Tribunale di Lucca nei confronti dei sigg.ri Alfred e Dervish Pilavi + 1 di cui si è detto.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno rimarcato le difese già esposte e il Collegio si è riservato.

La Camera di consiglio, svolta in pari data, è stata successivamente riaperta l'11 febbraio 2026 per un'ulteriore disamina in ordine alla sopravvenienza normativa della legge n. 1/2026, che, all'art. 6, sancisce la retroattività delle disposizioni ivi recate in tema di responsabilità erariale, e alla verifica della sua eventuale incidenza sul presente giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale deve essere trattata la questione di giurisdizione sollevata dalla difesa dei convenuti, che nega la sussistenza di alcun rapporto di servizio, neppure di carattere funzionale, tra le due società e i loro legali rappresentanti, in quanto tali e in proprio, e l'INPS, nell'operazione realizzata dal legislatore con l'istituzione della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.

In particolare, con un primo ordine di argomenti, riconduce il tema della giurisdizione ad una ricostruzione della controversia in chiave "*negoziale*" e, cioè, o come pretesa del prestatore di lavoro

all'erogazione salariale nei confronti dell'INPS, che fa rientrare nella giurisdizione del giudice del lavoro, ovvero come opposizione del prestatore di lavoro alla pretesa di recupero da parte dell'INPS in caso di indebita erogazione, da presentarsi innanzi al giudice dell'esecuzione (cita in entrambi i casi pronunce di primo grado, l'una del Tar Lazio, sent. n. 9478/2025, e l'altra del Tribunale di Cremona, sent.364/2024, rese in tali materie diverse ed estranee alla presente).

Nega, invece, che possa sussistere in capo all'INPS alcuna funzione pubblicistica nell'ambito dell'operazione di accesso agevolato alla cassa integrazione in fase pandemica, motivando sulla base dell'automatismo dell'erogazione, rispetto alla quale l'ente previdenziale appare privo di alcun potere discrezionale.

Con un secondo ordine di argomenti sostiene che la cognizione della Corte dei conti sarebbe condizionata a danni derivanti all'erario a seguito della condanna in sede penale per reati contro la pubblica amministrazione, mentre la vicenda all'odierno esame sarebbe all'attenzione del giudice penale un reato contro il patrimonio (truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-*bis* del c.p.).

Fa, poi, discendere dalla pretesa carenza di giurisdizione il difetto di legittimazione attiva del PM erariale all'istaurazione del presente giudizio.

L'eccezione, nelle sue diverse articolazioni, è infondata e deve essere respinta per l'inconferenza degli argomenti rappresentati.

1.1. Va, innanzitutto, rimarcato che, diversamente da quanto

apoditticamente affermato dai convenuti, l'istituzione della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.l. n. 18/2020 e ss. mm. e ii. ha trovato giustificazione proprio in un programma pubblico di ampia portata economica generale, non limitato al sostegno alla singola impresa e neppure, o non solo, all'intero settore produttivo, bloccato per effetto delle restrizioni imposte dalla fase pandemica, ma volto ad evitare la compromissione dei livelli occupazionali, a mezzo della sostituzione del pagamento del salario e delle ritenute fiscali dovuti dal datore di lavoro ai dipendenti, con l'erogazione di risorse erariali a carico di un soggetto pubblico - l'INPS, nel periodo di crisi (cfr. Relazione di accompagnamento al d.l. n. 18/2020; Circolare Ministero del Lavoro n. 11 dell'1 luglio 2020, per cui "*Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono state adottate misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale…. Con il decreto legge n. 34 del 2020, si porta a compimento la transizione dell'istituto della CIG in deroga adottato nel corso della crisi epidemiologica da COVID-19 … a strumento di sostegno al reddito che, in un'ottica evolutiva del previgente sistema, a fronte di una crisi sanitaria, sociale ed economica in atto di carattere eccezionale, diventa strumento di sostegno al reddito fondato sulla medesima esigenza di tutela di carattere trasversale e nazionale, garantendo una prestazione di carattere nazionale per il sostegno al reddito dei lavoratori.").*

È tale fine ultimo che giustifica l'introduzione di una forma di accesso

agevolato a tale Cassa integrazione, da riconoscersi sulla base di semplice domanda all'INPS, recante l'indicazione del numero dei dipendenti e del periodo di sospensione dell'attività aziendale; la coincidenza nell'INPS al contempo delle due funzioni di autorizzatore ed erogatore; l'assenza di alcuna istruttoria; il riconoscimento del beneficio entro 15 giorni dalla domanda.

Per contro, la deroga rispetto ai principi fissati per la CIG dal d. lgs. n. 148/2015, che la regola in via generale, e la snellezza della procedura di riconoscimento, hanno avuto a controlimite la durata contenuta del trattamento, che poteva essere richiesto per un massimo di *"nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane"* (art. 19, d.l. 18/2020; Circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47. Cfr. inoltre, il d.l. 34/2020 e il d.l. 52/2020, successivamente intervenuti ad ampliare la durata massima dei trattamenti e ad introdurre ulteriori periodi di fruizione, rimanendo ferma la semplificazione procedurale e la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS).

È, dunque, ben vero che, come affermano i convenuti, le modalità speciali della CIGO in deroga prevedono una sorta di automatismo sia nel riconoscimento, che nell'erogazione, al ricorrere dei presupposti di legge, ma tale dato non incide in alcun modo sulla natura pubblicistica sia dei fondi erogati che degli scopi perseguiti, e, quindi, sulla funzione del programma di sostegno all'occupazione che alla CIGO è stato

attributo in generale e, in special modo, nella fase pandemica.

Infatti, in tale quadro il diritto-dovere del datore di lavoro privato, costretto a sospendere l'attività per causa covid, di avanzare richiesta di CIG per i propri dipendenti, ha costituito lo strumento previsto dall'ordinamento per sostenere l'occupazione, conservando non solo il posto di lavoro dei soggetti impiegati nei settori interessati dal blocco dell'attività, ma anche gli emolumenti necessari al loro sostentamento e alla circolazione della ricchezza.

Né può sostenersi, come vorrebbero i convenuti, che l'unica possibile forma di programma pubblico di sostegno all'economia potesse rinvenirsi in misure aventi ad oggetto erogazioni dirette di liquidità, come quella del credito agevolato alle imprese tramite il fondo pubblico di garanzia SACE in fase covid di cui tratta la sentenza della Corte dei conti, II Sez. Centr. App., n. 200/2024, dagli stessi citata al fine di escludere la giurisdizione erariale nel presente giudizio. Invero, quest'ultimo è solo uno degli strumenti di intervento pubblico di sostegno all'economia adottati dal legislatore in quel periodo, che non esclude i molti altri intrapresi, né ne determina la diversità di natura nei fini ultimi pubblicistici.

In conclusione, non può negarsi che il datore di lavoro richiedente la CIG fosse inserito funzionalmente in un programma pubblicistico di portata generale ed operasse nell'ambito di quel disegno.

Orbene, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte - peraltro citata anche dalla difesa dei convenuti, seppure per negarne il ricorrere del presupposto -, che ogni qualvolta un soggetto, anche di diritto

privato, si inserisca in un simile programma, ne viene a far parte, in un rapporto di servizio di carattere funzionale con l'amministrazione procedente. Ne discende che, in caso di distrazione, cattivo uso o appropriazione, anche in via indiretta, dei fondi a tali fini destinati, ricade nella giurisdizione della Corte dei conti per i danni arrecati. In altri termini, a radicare la giurisdizione, non è la natura (pubblica o privata) del soggetto che, con la sua condotta, abbia arrecato un danno all'erario (come da giurisprudenza ormai remota, risalente agli inizi degli anni 2000), ma quella - pubblica – sia delle risorse che degli obiettivi cui queste sono destinate (Cass. SS. UU. Ord. n. 7009/2020; Corte dei conti, sez. giur. Regione Toscana, sentt. nn. 23/2024 e 182/2019).

È questo il motivo per cui la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo affermato la propria giurisdizione a fronte del danno alle casse dell'INPS cagionato dall'indebita percezione o sviamento di risorse destinate alla CIGO, anche in deroga, dal fine prefissato, e dalla loro sottrazione ad altre imprese in reale situazione di blocco dell'attività (cfr. Corte dei conti, III Sez. Centr. App., sent. n. 71/2021 che conferma Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, sent. n. 262/2018; Sez. giur. Regione Toscana, sent. n. 318/2023; sez. giur. Regione Sardegna, sent. n. 131/2023 Sez. giur. Regione Umbria, ord. n. 2/2024).

Tale giurisdizione opera, invero, non solo nei confronti delle società datrici di lavoro, ma anche dei loro legali rappresentanti, amministratori o gestori, "… *posto che anche nei loro confronti si instaura una*

relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione in vece della P.A. di un compito suo proprio" (Cass. civ. SS.UU. ordinanze n. 15893/2022 e n. 20434/2009, in termini analoghi anche ordinanze n. 21297/2017, n. 23897/2015 e n. 1774/2013).

Devono, pertanto, ritenersi correttamente chiamati a rispondere per responsabilità erariale nel presente giudizio non solo le società Progeco e Sintec, formalmente datrici di lavoro, ma anche, allo stesso titolo, i rispettivi legali rappresentanti Alfred e Dervish Pilavi, che, in tale veste, hanno concretamente predisposto la domanda di cassa integrazione con riferimento a ciascun dipendente (anche in alcuni casi mancando il requisito di attualità dello svolgimento del rapporto di lavoro presso la società indicata, in quanto distaccato, ovvero mancando il requisito di dipendente, in quanto qualificato come lavoratore autonomo) per il numero di settimane indicato e per l'intero orario settimanale di lavoro (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Regione Toscana, sent. n. 163/2020, per cui "*A tal riguardo, risulta ormai consolidato l'indirizzo, secondo il quale la ricorrenza del cd rapporto di servizio - idoneo a radicare la stessa giurisdizione contabile - può essere riconosciuta, oltreché in capo alla persona giuridica beneficiaria del finanziamento/contributo pubblico illecitamente percepito, anche direttamente nei confronti di colui il quale, nella veste di amministratore -di fatto o di diritto- e/o di legale rappresentante, abbia concretamente predisposto la falsa autocertificazione ovvero si sia adoperato per*

commettere l'illecito (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Regione Toscana, 22 gennaio 2018, n. 24, il cui articolato e approfondito percorso argomentativo è da ritenersi qui integralmente richiamato ex art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs n. 174/2016, anche in relazione alla giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione ivi citata; in termini analoghi, Corte Conti, Sez. giur. Regione Toscana, 5 giugno 2019, n. 233)").

Alla luce di quanto sopra esposto, in ordine al ruolo del datore di lavoro nel sistema della CIGO e, in specie, di quella in deroga per covid, risulta del tutto inconferente l'argomento con cui la difesa dei convenuti intenderebbe spostare la questione di giurisdizione al tema dei rapporti tra prestatore di lavoro e INPS, sia dal punto di vista della pretesa al pagamento che da quello, opposto, della domanda di restituzione dell'indebito, del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio.

1.2. Risulta, altresì, inconferente il richiamo alla tipologia del reato per il quale è attualmente pendente giudizio penale nei confronti dei convenuti, sull'apparente presupposto che la cognizione del giudice erariale possa essere riconosciuta solo a fronte di una pronuncia di condanna per reati contro la PA.. Non è infatti prevista, nel nostro ordinamento, una simile limitazione alla giurisdizione della Corte dei conti.

L'azione di responsabilità amministrativo-contabile è, infatti, del tutto indipendente dall'esistenza stessa di alcun reato, tanto più dalla specifica categoria dei reati contro la PA, e gode di piena autonomia dal loro ricorrere, avendo fine e oggetto ben diversi dall'azione di

responsabilità penale e, cioè, fine risarcitorio per illeciti che abbiano cagionato danni al pubblico erario e non sanzionatorio-rieducativo per condotte penalmente rilevanti.

In tal senso, è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui *"in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale"* (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 1515/2016, n. 26582/2013).

Analogamente la giurisprudenza contabile riconosce la piena e sostanziale autonomia del giudizio innanzi alla Corte dei conti in tema di responsabilità erariale rispetto a quello penale, stante "…*l'unicità del bene della vita* [alla cui tutela è disposto,] *rappresentato dall'integrità patrimoniale pubblica e presidiato, in via esclusiva, dalla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. riun., ord. n. 2/2018, idem, ord. n. 11/2018)."* (Corte dei conti, II Sez. Centr. App., sent. n. 56/2022).

In conclusione, devono affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti e la conseguente legittimazione attiva del Procuratore erariale nel presente giudizio, avente ad oggetto il contestato sviamento di risorse pubbliche dal programma di sostegno all'occupazione realizzato dallo Stato a mezzo dell'istituzione della CIG in deroga per causa pandemia da Covid-19, in disparte la sussistenza o meno di indagini o giudizi penali per reati contro la PA, o, comunque, per altri reati di diversa natura, nei loro confronti.

2. Su questa stessa linea di analisi deve porsi l'esame della

domanda di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 del CGC, avanzata dai convenuti anche per questo diverso profilo, valorizzando una prospettiva di pregiudizialità penale, secondo cui i giudizi pendenti a carico dei convenuti sarebbero *"presupposto logico-giuridico necessario per la valutazione della responsabilità erariale*".

In coerenza con quanto sopra rilevato, la detta domanda di sospensione non può essere accolta.

2.1. Da un lato, infatti, opera il sopraddetto **principio di reciproca autonomia tra i due giudizi**, essendo ormai superata la c.d. pregiudiziale penale, a suo tempo sancita dagli artt. 18 e ss. del c.p.p. Rocco del 1930, fondata sull'assunto della prevalenza del giudizio penale sugli altri giudizi previsti dall'ordinamento. Al contrario, l'attuale c.p.p. del 1988 ricostruisce il quadro delle tutele nel senso della reciproca autonomia, limitando i casi di pregiudizialità a poche eccezioni, concernenti soprattutto questioni di stato di famiglia e cittadinanza.

Non può, pertanto, in alcun modo sostenersi l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica che determini la prevalenza del giudizio penale su quello di responsabilità erariale, anche a fronte della rilevanza nei due processi dei medesimi fatti (cfr. Corte dei conti, SS. RR., ord. n. 16/2021, per cui *"È, pertanto, "da escludersi l'esistenza di un ordinario rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, in ragione dell'autonoma valutabilità da parte della Corte dei conti del materiale probatorio raccolto nel procedimento penale, nonché delle differenti regole di*

giudizio operanti nelle due diverse sedi processuali"; cit. da Corte dei conti, sez. giur. Regione Emilia-Romagna, sent. n. 24/2026; cfr. inoltre, Corte dei conti, SS. RR., ord. n. 2/2020, n. 9/2018, n. 12/2018, n. 1/2017. Inoltre, per Corte dei conti, SS. RR. in sede giurisdizionale n. 28/2015 *"rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest'ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori"*; cfr. infine, Corte dei conti, Sez. giur. Regione Lazio, sent. n. 371/2025).

2.2. Dall'altro lato, l'art. 106 del CGC, invocato dai convenuti, descrive le circostanze della sospensione del processo in modo rigido e restrittivo, ammettendola solo *"quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".*

Ne discende, come già rilevato in giurisprudenza, che *"Condizione per far luogo alla sospensione…, è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato, sicché la decisione di quest'ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra. Secondo*

l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi sull'art. 295 c.p.c. (tra le tante, ord. n. 17235 del 29/07/2014; ord. n. 16844 del 3/10/2012; ord. n. 25272 del 14/12/2010), ma certamente utile parametro di interpretazione dell'art. 106 del c.g.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, la norma allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati.

Si deve, pertanto, trattare di un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere e non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione. Quindi, la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento del processo, ma ne orienta la definizione nel merito, ponendolo in uno stato di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede." (Corte dei conti, II Sez. Centr. App., sent. n. 20/2023).

Nel caso di specie, la pronuncia di condanna penale non costituisce presupposto funzionale alla decisione sulla responsabilità erariale, ben potendo il giudice avvalersi del supporto probatorio raccolto nel processo penale, valutarlo liberamente e verificare su tale base la sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità per illecito erariale, distinta ed autonoma rispetto alla responsabilità penale,

prescindendo dall'accertata sussistenza o meno di quest'ultima in tutti i suoi elementi costitutivi (*"*Cfr., *ex multis,* Corte dei conti, I Sez. Centr. App., sent. n. 76/2026, per cui è "*granitico [l']indirizzo delle Sezioni Riunite di questa Corte, circa l'insussistenza di una pregiudiziale penale in siffatti casi (ex plurimis, ord. n. 16/2021)"*).

3. Venendo al merito della controversia, deve in via preliminare essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata dei convenuti, che calcolano il *dies a quo* del termine quinquiennale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 nel "periodo" cui si riferisce la copertura dell'integrazione salariale richiesta e, cioè, da marzo a luglio 2020 (come visto, la società Progeco e il sig. Alfred Pilavi hanno richiesto la cassa integrazione con riferimento al periodo che parte dal 9 marzo 2020 fino al 4 luglio 2020 e la società Sintec e il sig. Dervish Pilavi con riferimento al periodo che parte dal 9 marzo 2020 fino al 9 maggio 2020) e individuano il *dies ad quem* nella data di notifica dell'atto di citazione, del 1° luglio 2025.

Non si avvedono, tuttavia, i convenuti, che a fronte di un danno erariale subito dall'INPS per effetto dell'induzione ad un'indebita erogazione di integrazione salariale ripetuta nel tempo, a più riprese, a favore di ciascun dipendente (o dichiarato tale), il *dies a quo* di consumazione del danno deve essere individuato nel momento in cui l'ingiustificato depauperamento è venuto a cessare e, cioè, alla data dell'ultimo versamento indebito (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Sardegna, sent. n. 17/2023).

Fermo restando il principio sopraddetto, in ogni caso e del tutto

subordinatamente, per mera completezza, si deve osservare che, entrambi i danni contestati (9 marzo – 4 luglio 2020 e 9 marzo – 9 maggio 2020) ricadrebbero, comunque, nel c.d. periodo di sospensione covid di 176 giorni, disposto dallo stesso d.l. n. 18/2025, all'art. 85, comma 4, che ha previsto che *"a decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie e preprocessuali, alle prescrizioni in corso e…."*, con ripresa dei termini a partire dal 1° settembre 2020 (cfr. Corte dei conti, II Sez. Centr. App., sent. n. 205/2025; Sez. III, Centr. App., sent. n. 144/2025).

Neppure si avvedono che il *dies ad quem* deve va individuato nella data di notifica dell'invito a dedurre, e non dell'atto di citazione (art. 67, comma 8 c.g.c.). È, infatti, l'invito a dedurre che realizza l'effetto interruttivo della prescrizione dell'azione erariale, in quanto atto ufficiale che, da un lato, configura la contestazione degli addebiti, dando all'invitato la possibilità di provvedere ad una prima propria difesa a mezzo di presentazione di controdeduzioni e di richiesta di audizione personale e, dall'altro lato, reca la richiesta di provvedere al risarcimento del danno contestato.

Peraltro, nel caso di specie, come d'uso, l'invito a dedurre notificato ai convenuti recava in calce formale messa in mora con richiesta di pagamento proprio ai fini interruttivi della prescrizione.

L'eccezione di prescrizione si rivela pertanto infondata e non può essere accolta.

Infatti, per un verso, come già visto nella parte in fatto, e come si evince dal cassetto previdenziale dei dipendenti (o dichiarati tali) della

Progeco, i versamenti dell'integrazione salariale INPS hanno avuto avvio a partire dalla fine del mese di maggio e di lì a seguire, fino all'11 dicembre 2020; per quelli della Sintec hanno avuto avvio anch'essi a partire dalla fine di maggio e fino al 24 giugno 2020.

Pertanto, la data di perfezionamento del danno, *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità erariale, deve individuarsi, nel primo caso, nell'11 dicembre 2020 e, nel secondo caso, nel 24 giugno 2020.

Per altro verso, la Procura procedente ha provveduto alla notifica dell'invito a dedurre nei confronti delle due società via pec, in data 10 marzo 2025 e nei confronti di Pilavi Dervish e Alfred, ai sensi dell'art. 139 del c.p.c., nelle mani della cognata, in data 13 marzo 2025, salvo ripetere la notifica nei confronti del sig. Pilavi Alfred in data 1° aprile 2025, ancora una volta ai sensi dell'art. 139 del c.p.c., con consegna a mani della moglie (*dies ad quem*).

Ne discende che il quinquennio di legge ai fini della prescrizione risulta rispettato dalla Procura procedente che risulta aver iniziato l'azione di responsabilità tempestivamente.

Occorre, inoltre, precisare che tale termine risulterebbe rispettato in ogni caso, anche a voler valorizzare il diverso profilo dell'occultamento doloso del danno, e della conseguente postergazione del *dies a quo* del computo dal momento della sua conoscibilità.

È ben vero che nella fattispecie tale profilo non può ritenersi non ricorrente, dato che le domande di cassa integrazione sono state redatte dai sigg.ri Alfred e Dervish Pilavi, ciascuno per la società di cui

era legale rappresentante, per tutti i dipendenti, o dichiarati tali, e per l'orario settimanale intero in tutto il periodo oggetto delle istanze di integrazione salariale. Sussiste, pertanto, un mendacio sulla continuazione dell'attività lavorativa che di per sé solo deve ritenersi sufficiente a corroborare il ricorrere dell'occultamento doloso.

Tuttavia, l'indagine per l'individuazione del momento dell'effettiva conoscibilità del danno appare ultronea e non necessaria nella presente vicenda, dato che il quinquennio di legge risulta rispettato anche senza dovervi ricorrere.

Conseguentemente, neppure possono assumere, in questa sede, interesse attuale e dirimente, le modifiche normative introdotte in via retroattiva dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, della legge n. 1/2026, che modifica l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 in tema di decorrenza del termine di prescrizione nelle ipotesi di occultamento doloso del danno - peraltro confermative degli approdi giurisprudenziali in materia -, nonché dell'art. 6 della medesima legge.

4. Venendo a questo punto al merito della controversia, la domanda della Procura erariale deve ritenersi fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Sussiste, infatti, la responsabilità delle società Pro.ge.co. e Sintec, nonché dei loro legali rappresentanti, anche in proprio, per il danno arrecato all'INPS con la richiesta e l'ottenimento ingiustificati del versamento della Cassa integrazione guadagni in deroga con causale covid per i loro dipendenti, rispettivamente nei periodi dal 9 marzo al 4 luglio 2020 e dal 9 marzo al 9 maggio 2020, con solidarietà tra ciascuna

società e il proprio legale rappresentante.

4.1. Si è già ampiamente argomentato sull'esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di CIGO in deroga, nelle persone giuridiche delle società convenute e dei loro rappresentati legali come tali, ma anche in proprio, in quanto soggetti presentatori delle istanze di CIGO. Infatti, con la presentazione delle istanze, tutti hanno funzionalmente aderito ad un programma di sostegno all'occupazione in una fase di crisi generalizzata, in cui era di interesse economico generale conservare, non solo il posto di lavoro ai dipendenti di imprese in crisi per chiusure imposte o, comunque, subite, ma anche la liquidità salariale di un'ampia fetta della popolazione, insieme al versamento IRPEF in sostituzione d'imposta.

4.2. Sussiste anche il danno erariale. Emerge, infatti, agli atti di causa che non fossero integrati i presupposti per la concessione della CIGO in deroga, dato che le due aziende non risultano aver ridotto o sospeso l'attività lavorativa. Tuttavia, non solo i convenuti ne hanno avanzato istanza all'INPS allegando l'elenco dei dipendenti (o dichiarati tali) e chiedendo l'integrazione per ciascuno di essi per l'orario settimanale pieno, ma è anche avvenuta la conseguente erogazione delle somme ai soggetti elencati (risulta, altresì, che abbiano ricevuto integrazione salariale non dovuta anche perché lavoratori autonomi i sigg.ri Alfred Pilavi e altri, per la società Progeco, nonché, perché distaccati presso altra società, i sigg. Stefano Brega, Roberto Luti e Corrado Piaggio, per la società Sintec).

Infatti, come visto nella parte in fatto, l'attività edilizia in cui si inseriscono le due imprese non era soggetta ad obbligo di sospensione e ha continuato ad emettere fatture, in entrata, per pagamenti, e in uscita, per l'acquisto di materiale di costruzione, per l'intero periodo (per cui non appare sostenibile l'obiezione dei convenuti per i quali si tratterebbe solo di fatture relative a prestazioni lavorative risalenti a fasi pre-pandemiche); plurime denunce di lavoro temporaneo presentate all'INAIL, relative ai cantieri realizzati sulla base di appalti pubblici, documentano una serie di contratti con pubbliche amministrazioni in corso; la testimonianza diretta resa sia dai dipendenti che dagli stessi datori di lavoro agli ispettori INPS e INAIL, nella sede delle ispezioni, e alla GdF in sede di interrogatorio, confermano che l'attività è rimasta continua nel periodo.

Ne discende che il danno è costituito *(i)* dall'integrazione salariale in deroga covid, erogata ingiustificatamente dall'INPS ai soggetti elencati come dipendenti dalle società richiedenti cassa integrazione *(ii)* dalle correlate ritenute fiscali, poste anch'esse a carico dell'INPS, tutte come risultanti nell'importo dal "cassetto previdenziale" di ciascun lavoratore indebitamente posto in cassa integrazione, per il totale di **€ 41.536,60,** ripartito in **€ 29.971,90** a carico della società Progeco e del suo legale rappresentante Alfred Pilavi, anche in proprio, e in **€ 11.564,70** a carico della società Sintec e del suo legale rappresentante Dervish Pilavi, anche in proprio.

Invero, tali somme si configurano come erogazioni di denaro pubblico non dovute, perché rese sulla base di dichiarazioni non corrispondenti

al vero in merito ai presupposti per la loro percezione e, pertanto, sviate dalla finalità cui risultavano preordinate, di sostegno ai livelli occupazionali (cfr. Corte dei conti, III Sez. Centr. App, sent. n. 71/2021, per cui *"le risorse pubbliche finalizzate al sostegno dei processi di ristrutturazione o di rimodulazione delle attività aziendali nei periodi, anche transitori, di crisi del mercato sono limitate e devono essere necessariamente destinate a sostenere le singole attività in base a programmi unitari, senza distrazione, anche parziale, degli importi"; "se un'impresa utilizza indebitamente somme provenienti da quelle destinate alla cassa integrazione sottrae le stesse al proficuo utilizzo da parte di altre imprese in crisi o difficoltà, o, comunque, ad altre finalità pubbliche. È evidente, quindi, che anche la parziale deviazione dalle finalità proprie dell'utilizzo delle risorse della cassa integrazione integra un illecito unitario che riguarda tutte le somme percepite dall'azienda nel periodo di riferimento"*; in termini Corte dei conti, Sez. Sardegna, sent. n. 131/2023).

4.3. Né può sostenersi, come vorrebbe la difesa dei convenuti, che non sussista l'attualità di tale danno erariale in quanto il giudice penale ha disposto il sequestro preventivo di liquidità, ai sensi dell'art. 321 del c.p.p. a carico dei sigg.ri Alfred e Dervish Pilavi per importi superiori a quello oggetto di contestazione in sede erariale (decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Trib. di Lucca del 14 aprile 2023).

Infatti, il sequestro dei beni degli indagati o imputati nel processo penale ha natura cautelare reale, nonché di garanzia, funzionale ad una successiva confisca in caso di condanna, segregando la quota

patrimoniale dell'indagato (o impuntato) necessaria ad assicurare la soddisfazione del recupero dei proventi dell'illecito penale e ad evitarne la dolosa dispersione (Cfr. Cass. pen., SS. UU., sent. n. 13783/2025).

Fino a tale momento non può verificarsi il rischio di una duplicazione del ristoro.

In nulla, pertanto, impinge la misura del sequestro preventivo di beni sull'attualità del danno che rimane tale, come tale rimane l'interesse ad agire della Procura per ottenere una condanna al risarcimento del danno erariale contestato.

4.4. Infine, non può neppure sostenersi che il danno sia escluso dal fatto che i datori di lavoro oggi convenuti non si siano appropriati delle somme ottenute, stante il versamento diretto dei salari in cassa integrazione ai dipendenti da parte di INPS.

Invero, il danno contestato consiste nel versamento a lavoratori attivi di danaro pubblico che, invece, era destinato a lavoratori costretti all'inattività dalla situazione pandemica, con sviamento dal programma di sostegno all'occupazione che ne costituiva l'obiettivo da realizzare, nonchè con la sottrazione delle somme ad altri lavoratori che avrebbero avuto i requisiti per avvalersene.

In tale ricostruzione, nessun rilievo assume il fatto che i danari non siano stati acquisiti dai datori di lavoro, ma siano stati versati direttamente da INPS ai dipendenti come salario e all'erario come sostituto d'imposta IRPEF (in luogo dei datori di lavoro), in quanto si trattava di danari non dovuti. Infatti, i convenuti si sono, comunque,

indirettamente arricchiti ai danni dell'erario, avendo evitato di pagare i dipendenti e di operare le ritenute IRPEF, e avendo creato i presupposti perché fosse, invece, l'INPS a provvedervi. Sussiste, pertanto, anche il nesso di causalità tra la condotta di ingiustificata richiesta di accesso alla CIGO in deroga covid e il danno sopradescritto.

4.5. Quanto all'elemento soggettivo, ritiene il Collegio che la responsabilità erariale di cui è causa debba ascriversi ai convenuti a titolo di dolo.

Sussistono, infatti, in capo ai legali rappresentanti delle due società datrici di lavoro, che per conto delle prime hanno redatto la modulistica, sottoscrivendola e allegando i propri documenti di identità, la consapevolezza e la volontà dell'evento di danno erariale.

Infatti, hanno chiesto l'integrazione salariale integrale (orario intero di 40 ore di settimane per ciascun dipendente per l'intero periodo richiesto) per periodi temporalmente antecedenti alla data della presentazione della domanda di CIGO come se l'attività aziendale fosse stata integralmente sospesa, ben dovendo conoscere che, invece, si era svolta con continuità, come ampiamente sopra dimostrato, sia per la fatturazione avvenuta, che per i contratti con la PA in corso, e come confermato con dichiarazioni dai soggetti indicati nelle istanze come dipendenti.

Addirittura, per tutte le istanze avanzate da Alfred Pilavi per Progeco, il periodo era ormai completamente concluso e le domande valevano integralmente per il passato: infatti, le domande di Progeco sono state

presentate il 17 aprile 2020, per il periodo 9 marzo – 11 aprile 2020; il 30 giugno 2020, per il periodo 4 maggio – 30 maggio 2020; il 16 luglio 2020 per il periodo 1° giugno – 4 luglio 2020. Per l'istanza avanzata da Dervish Pilavi, il periodo era ancora in corso, anche se ampiamente iniziato (da oltre un mese): infatti, la domanda di Sintec è stata presentata il 20 aprile 2020, per il periodo 9 marzo – 9 maggio).

In entrambi i casi, i convenuti non potevano non sapere che non era avvenuta alcuna sospensione dell'attività di impresa e che l'erogazione richiesta ad INPS non era giustificata. Neppure potevano non sapere che, ottenendo l'integrazione salariale per i loro dipendenti, o dichiarati tali, avrebbero conseguito un risparmio di costi del personale di pari importo per l'attività lavorativa svolta in tali periodi, conseguendo così un illecito arricchimento.

Infine, non può valere a superare tale ricostruzione la difficoltà interpretativa delle disposizioni normative in materia di sostegni e sussidi in fase pandemica, invocata dai convenuti per andare esenti da responsabilità.

Invero, i richiedenti CIGO in deroga covid non erano chiamati ad interpretare normative, ma semplicemente a compilare modulistica contente domande molto chiare e precise e spazi da riempire con le risposte. Si trattava, cioè, di dichiarare, in modo schematico ed inequivoco, la situazione aziendale, il numero dei dipendenti, il numero delle ore non lavorate.

4.6. La condotta è correttamente contestata in concorso rispettivamente tra la Progeco e il suo legale rappresentante Alfred

Pilavi, da un lato, e tra la Sintec e il suo legale rappresentante Dervish Pilavi, dall'altro lato. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinques*, della legge n. 20/1994, devono affermarsi la responsabilità solidale dei primi per il danno di € 29.971,90 e quella dei secondi per il danno di € 11.564,70, rispettivamente arrecati all'INPS per le integrazioni salariali indebite ingiustificatamente ottenute.

Infatti, a fronte della regola generale di parziarietà dell'obbligazione risarcitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-*quater*, della legge n. 20/1994, come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.l. n. 543/1996, il legislatore ha mantenuto il principio del carattere solidale di tale obbligazione nei casi di conseguimento, da parte dei responsabili, di un illecito arricchimento, ovvero in caso di condotta dolosa (cfr. Corte dei conti, I Sez. Centr. App., sent. n. 174/2025, per cui "*i … concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente"*).

Peraltro, le Sezioni Riunite, intervenute sul tema nell'imminenza dell'intervento normativo del 1996, avevano affermato che "*sotto un profilo esegetico, tali norme* [sul concorso di persone nella responsabilità erariale] *hanno configurato due "forme" di responsabilità, tenute espressamente distinte e differenziate, praticamente creando …… due comparti normativi separati, quasi esclusivi, e fondando le rispettive discipline sulla diversità dell'elemento soggettivo, senza possibilità di estensione dell'un regime all'altro, come traspare dalla limitazione letterale della solidarietà ai "soli" concorrenti, che abbiano conseguito un illecito arricchimento o*

abbiano agito con dolo, e solo ad essi, contenuta nel comma 1 quinquies", con rafforzamento *"… della posizione del creditore-erario e della corrispondente posizione nell'ambito del rapporto obbligatorio derivato dalla produzione del pregiudizio arrecato allo stesso erario soltanto nelle anzidette ipotesi dell'illecito arricchimento e del dolo, in cui massima diviene la riprovazione sociale e massima è l'incidenza dell'illiceità commessa dall'autore del danno, venendo così accentuati i profili ed i fini pubblici connessi con il perseguimento della responsabilità amministrativo-contabile".* Sono, quindi, *"nettamente differenziat*[o]*-e le condotte caratterizzate da colpa grave da quelle che sono connotate da dolo, sia ex se, sia sotto il profilo dell'illecito arricchimento, prevedendo soltanto per queste ultime la sussistenza del vincolo solidale delle rispettive obbligazioni*>>." (Corte dei conti, SS. RR., sent. n. 4/1999).

5. In conclusione, il Collegio accoglie la domanda attorea e, accertata la responsabilità solidale della società Progeco e del suo legale rappresentante Alfred Pilavi per l'importo di € 29.971,90, e quella della società Sintec e del suo legale rappresentante Dervish Pilavi per l'importo di € 11.564,70, per il danno erariale da violazione del Programma pubblicistico di sostegno all'occupazione a mezzo di CIGO in deroga covid, di cui è causa, cagionato all'INPS, per l'importo complessivo di € 41.536,60, li condanna al corrispondente risarcimento.

L'importo di danno così quantificato deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli

indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dal perfezionarsi del danno, da individuarsi nel momento della cessazione dell'indebito versamento INPS e, pertanto, per i versamenti effettuati a favore dei dipendenti Progeco, a partire dall'11 dicembre 2020 e per quelli effettuati a favore dei dipendenti Sintec, a partire dal 24 giugno 2020, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

6. Fermo restando quanto già osservato in tema di prescrizione dell'azione, la sopravvenienza normativa della legge n. 1/2026 e, con essa, la previsione recata dall'art. 6, della retroattività delle disposizioni ivi contenute anche rispetto ai giudizi pendenti, avvenuta nelle more del deposito della presente sentenza, non svolge alcun effetto sulla decisione assunta, in quanto circoscritta a giudizi di responsabilità erariale per colpa grave, estranei al presente giudizio di sentenza di condanna per dolo.

7. Pone le spese di giudizio a carico dei soccombenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC, liquidandole come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe, respinta l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 106 del CGC

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

La società Progeco coop. a r.l. e il suo legale rappresentante Alfred Pilavi al pagamento in solido tra loro della somma complessiva di € 29.971,90 in favore dell'INPS, oltre rivalutazione monetaria dalla data del perfezionarsi del danno fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo;

la società Sintec coop. a r.l. e il suo legale rappresentante Dervish Pilavi al pagamento in solido tra loro della somma complessiva di € 11.564,70 in favore dell'INPS, oltre rivalutazione monetaria dalla data del perfezionarsi del danno fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari ad € 528,66(cinquecentoventotto/66).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 10 dicembre 2025 e dell'11 febbraio 2026.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 15/09/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente